



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. III^a - Sez. I^a

559/C.20889.12982(9)

Roma, 11 novembre 1993

OGGETTO: Centri di teleservizio.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO	<u>BOLZANO</u>
PER LA PROVINCIA DI	
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA	<u>TRENTO</u>
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

e, per conoscenza:

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER	
LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO	
NELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO	
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO	
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA	
DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA	
GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>

L'applicazione di tecnologie innovative nel campo delle comunicazioni ha determinato una rapida diffusione di dispositivi di protezione "attiva" per la tutela di beni e persone.



Ministero dell'Interno

- 2 -

Premesso che tutte le forme di "teleservizio" per garantire la propria funzionalità si avvalgono di Centri operativi in grado di captare segnali elettronici attivati da impulsi automatici o manuali, è d'obbligo segnalare le notevoli differenziazioni che recentemente sono emerse fra la "telesorveglianza" ed il "teleallarme", sistemi preposti alla tutela di beni mobili ed immobili con previsione di un intervento di personale dipendente ad ogni segnalazione per accertare l'entità dell'aggressione posta in essere nei confronti del bene protetto, ed il "telecontrollo" e "telesoccorso", più propriamente finalizzati alla tutela dell'assistito attraverso l'intervento di Associazioni pubbliche o private, preventivamente individuate, e non vincolate da rapporto di dipendenza.

I sostanziali mutamenti intervenuti nei settori sopra menzionati impongono una reinterpretazione delle disposizioni a suo tempo impartite da questo Ministero con proprie circolari, al fine di renderle oggettivamente rispondenti ai nuovi orientamenti assunti dal "teleservizio".

E' incontestabile che, qualora le Organizzazioni preposte assicurino esclusivamente forme di vigilanza o custodia su proprietà mobiliari ed immobiliari, surrogandosi ad una funzione di pubblica sicurezza, sia necessario espletare su di esse un costante controllo statale, vincolando la possibilità di esercitare l'attività al conseguimento del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S..

Viceversa, qualora l'obiettivo primario sia costituito dalla prevenzione e tempestiva soluzione di situazioni di bisogno strettamente dipendenti dalla condizione psico-fisica dell'utente o dalla necessità di instaurare con lo stesso un dialogo reale e continuo, al di fuori di qualsiasi implicazione di pubblica sicurezza e con la tassativa esclusione di intervento materiale di dipendenti dell'Organizzazione, non si ravvede l'esigenza di conseguire il cennato titolo autorizzatorio, in considerazione che interventi analoghi a quelli in narrativa possono essere esercitati, direttamente o per interposta persona, anche dagli Assessorati agli Affari



Ministero dell'Interno

- 3 -

sociali dei Comuni, col concorso dell'innovativo servizio di telefonia sociale reso operativo dalla SIP sul territorio nazionale.

Ultimo, ma non meno importante riferimento deve essere dedicato alle Organizzazioni costituite ai sensi della legge quadro sul volontariato n.266/91 le quali espletano la propria attività avvalendosi "in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti" ed attuano forme di assistenza mista.

Anche per le Associazioni di volontariato, sottoposte per legge all'obbligo di registrazione ed al controllo periodico da parte delle Regioni, si ritiene superfluo prevedere una ulteriore forma di supervisione da parte dell'Autorità di P.S. ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S..

Le presenti disposizioni integrano e sostituiscono quanto disposto con le circolari n.10.4190.10089.D(4)1 del 24.6.1976 e n.559/C.5803.10089.D(4)1 del 19.6.1987.

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta ed assicurazione.

P. IL MINISTRO

C/F